Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Smentito un assurdo e dilagante principio interpretativo sancito nel diffuso codice virtuale "Così fan tutti"…

CASSAZIONE: L'IDEA SECONDO CUI L'INCISO "PESO DA VERIFICARSI A DESTINO" AUTORIZZI L'INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ DEI RIFIUTI, ALTERNATIVAMENTE, ALLA PARTENZA O ALL'ARRIVO "NON POGGIA SU ALCUN FONDAMENTO NÉ LETTERALE NÉ RAZIONALE"

A cura di Maurizio Santoloci
Magistrato - Membro Commissione per la rielaborazione del Testo Unico ambientale
Consigliere giuridico del Ministro dell'Ambiente per la criminalità ambientale

Esiste un Codice ambientale virtuale diffusissimo nel nostro Paese. Un Codice che riporta una serie infinita di principi e regole sostanziali e procedurali in materia di diritto ambientale. Gli autori sono un numero elevatissimo di soggetti che hanno scritto questo codice traendo i principi da prassi applicative, furbizie interpretative, regole autogestite, interpretazioni di comodo monosoggettive. E' nato così un corpus normativo mai varato ufficialmente e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma che è vero, dilagante, applicato ormai in alternativa a codici veri e vigenti. Una vera e propria disciplina giuridica parallela solida, radicata, basata sul principio "Così fan tutti…".
Come funziona il principio di fondo? Si crea una prassi o una interpretazione furba, maliziosa, fraudolenta, sul filo del rasoio delle regole vere, con distorsione geroglifica e cavillosa della legge vigente. E la si applica. Questa applicazione diventa diffusa, spesso di massa. E tutti si convincono che questa è la regola ufficiale. La norma vera viene disapplicata, si estingue per desuetudine, e viene progressivamente sostituita dalla norma "alternativa" del Codice "Così fan tutti…". E diventa la disciplina ufficiale. Per tutti. Non solo per coloro che l'hanno furbescamente inventata, ma troppo spesso purtroppo anche per alcuni organi pubblici e perfino per qualche organo di vigilanza…
Poiché fanno tutti così, poiché questa e la prassi comune, questo è il principio e questa è la regola. Ma dove sta scritto che è così? Da nessuna parte! Ma poiché "così fan tutti", la prassi diventa regola. E viene a pieno titolo inserita come articolo specifico nel diffuso relativo Codice omonino appunto titolato "Così fan tutti…". Un Codice in continua evoluzione, con il sopraggiungere di autori che raffinano di giorno in giorno le furbizie interpretative per eludere le leggi ambientali. Un Codice presente ovunque, spesso anche in alcune pubbliche amministrazioni che lo adottano a posto di quello vero e vigente. Tanto è radicato e convincente.
Ogni tanto – però – arriva una sentenza (vera) che demolisce un articolo di questo Codice. Con buona pace dei furboni che tanto ci avevano lavorato sopra per scriverlo e diffonderlo.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Uno dei recenti e più clamorosi casi è stata la prassi interpretativa – di estrema "scaltrezza" giuridica – che per anni ha voluto i famosi 30 kg o 30 litri esenti dalle regole del trasporto come non limitati alla produzione giornaliera (di piccoli operatori) ma per singolo viaggio; cosicché secondo questo antico principio del Codice in questione un'azienda poteva agevolmente trasportare quantitativi di fatto senza limiti di rifiuti anche pericolosi frazionandoli in tanti microviaggi, così autoesonerandosi dalle regole di settore.
La Corte Europea di Giustizia – come noto – un giorno ha tagliato corto ed ha azzerato alla radice tutto il principio, lasciando indenne una parte impercettibile del medesimo. E questa dilagante regola di prassi del Codice "Così fan tutti…" è stata abbattuta dalla sentenza europea (non abbiamo – a proposito – letto mai commenti dei sostenitori della furba teoria applicativa dopo la pronuncia della Corte, atteso che erano tanti ed ovunque presenti in periodo antecedente per contrastare chi – come noi – sosteneva che i 30 kg o 30 lt erano – al massimo – limitati alla produzione giornaliera).
Oggi un altro pilastro interpretativo del Codice "Così fan tutto…" è crollato sotto i colpi stavolta della Corte d Cassazione E si tratta di uno degli articoli più importanti di questo Codice virtuale, che ha visto come autori e sottoscrittori una serie infinita di soggetti, purtroppo anche tra coloro che erano addetti ai controlli e ad evitare furbizie fraudolente su strada. Un principio cardine che sfruttando in modo abile e malizioso una grafica non perfetta del formulario, ha di fatto sempre sostenuto (ed applicato e - spesso e soprattutto – consentito che si applicasse…) questa regola: se a monte chi spedisce i rifiuti non ha la pesa, il trasporto di rifiuti anche pericolosi può essere legittimamente attivato senza indicare nulla in partenza sul peso del carico che può essere agevolmente e legalmente indicato solo all'arrivo e cioè "a destino".
A prima vista, questo concetto è ridicolo e fa ridere. Come dire: chi ha scritto le norme in materia di rifiuti si è stressato per cercare di tracciare nel modo più approfondito possibile la tracciabilità anche minuziosa ed a volte pedante del ciclo del viaggio dei rifiuti, per cristallizzare ogni fase e facilitare controlli e verifiche; e poi alla fine vanifica tutto questo prevedendo che la cosa più importante – e cioè la quantità dei rifiuti - venga legittimamente totalmente omessa. Niente. Zero. Si parte senza peso. Tanto poi lo scriviamo "a destino" e cioè quando siamo attivati al sito finale.
Ora – abbiamo sempre molto modestamente sostenuto - senza voler scomodare principi giuridici, bastava la logica per ritenere questa interpretazione oltre il buon senso logico. Giacchè appariva – per noi – agevole ipotizzare che in questo modo tutto il sistema del formulario era azzerato e reso inutile perché chi delinque poteva ben far sparire lungo il percorso quello che voleva senza traccia e poi "a destino" indicare il peso residuo di comodo.
Ebbene, no. Per anni ed anni in ogni sede, anche seminariale e convegnistica, sagaci interpreti ermeneutici della norma ufficiale hanno a gran voce sostenuto l'alternativo principio del Codice "Così fan tutti…" avallando la tesi di prassi che se uno non ha la pesa anche se trasporta rifiuti pericolosissimi può viaggiare "in bianco" su questo punto essenziale e poi riporta solo il "peso a destino" e cioè all'arrivo. Devo purtroppo ricordare che questi sagaci cultori interpretativi a volte si sono mostrati – anche molto convinti - in assisi caratterizzate da tecnici della pubblica amministrazioni e perfino di forze di polizia.
Con contestazioni anche piuttosto vivaci verso chi – come noi – ha sostenuto tesi contraria. Decisamente contraria.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Oggi interviene finalmente la Cassazione che azzera questo malizioso e pericolosissimo principio interpretativo, fonte di grandi illegalità.
La Suprema Corte - infatti - con la sentenza n. 21781 dell'11 ottobre 2006 della Seconda Sezione Civile, scrive l'epilogo della tormentata vicenda stabilendo che in caso di trasporto di rifiuti con "peso da verificare a destino", nel formulario di identificazione previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997 è obbligatorio barrare alla partenza la relativa casella e, in aggiunta, annotare la quantità dei rifiuti trasportati. L'idea secondo cui l'inciso "peso da verificarsi a destino" autorizzi l'indicazione della quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo "non poggia su alcun fondamento né letterale né razionale". La sentenza è riportata in calce.
Nella sentenza la Corte non condivide affatto la pretesa incertezza della norma, stabilendo che "quanto al presupposto relativo alla asserita ambiguità ed incertezza del dettato normativo, è sufficiente rilevare che la necessità dell'indicazione nel formulario di identificazione della quantità del rifiuto trasportato è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dall'art. 15, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 22 del 1997, che pertanto non può ingenerare alcun legittimo dubbio o perplessità in proposito.
Ed ancora ritiene del tutto infondato il punto di principio che aveva per anni giustificato interpretazione avversa: "Né in contrario assume valore significativo il richiamo all'allegato C del D.M. di attuazione n. 145 del 1998, laddove, con riferimento alla casella 6 del formulario di identificazione, afferma che in essa va indicata "la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri", aggiungendo tuttavia tra parentesi "in partenza o da verificare a destino". L'idea secondo cui tale inciso autorizzerebbe una interpretazione delle disposizioni che pongono il relativo obbligo di indicazione della quantità nel senso che esso potrebbe essere adempiuto, alternativamente, alla partenza o alla destinazione del trasporto, non poggia infatti sua alcun fondamento né letterale né razionale. Sotto il primo profilo, il termine stesso usato dall'allegato regolamentare con riferimento all'indicazione della quantità a destinazione, sta a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato. Non è poi chi non veda che la finalità del formulario di identificazione, facilmente intuibile nell'interesse specifico perseguito dalla normativa di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti allo scopo di evitare che essi vengano dispersi nell'ambiente (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 22), non potrebbe mai realizzarsi e sarebbe inevitabilmente frustrata qualora si ritenesse non obbligatoria ma facoltativa l'indicazione della loro quantità al momento della partenza."
L'assunto in ordine all'incertezza della normativa sul punto "appare, quindi, manifestamente erroneo". E neppure viene dalla Corte riconosciuta l'esimente soggettiva per dubbio interpretativo: "Giova tuttavia osservare che del tutto inesatta appare anche la conclusione che la decisione trae dalla premessa criticata, secondo cui essa integrerebbe una circostanza idonea di per sé a costituire una esimente di colpevolezza, escludendo nella specie l'elemento soggettivo della colpa a carico dell'autore dell'illecito. Questa conclusione non può essere condivisa in quanto l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile (Cass. n. 5825 del 2006; n. 5615 del 2003), situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Tanto piú che, nel caso di specie, l'ignoranza avrebbe interessato un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di .informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore."

Da parte nostra la tesi sul tema è stata sempre molto chiara (e spesso oggetto di contestazioni). Nel testo M. Santoloci, *Il trasporto dei rifiuti*, 2004, Buffetti, p. 36 la nostra opinione fu chiaramente espressa. Ma si veda – ad esempio – che nel volume M. Santoloci, *Rifiuti, Acque ed altri Inquinamenti: tecnica di controllo ambientale*, 2005, Laurus, p. 457, si legge:

> ***13.7 L'errata (ed illegale) interpretazione del "peso da verificarsi a destino"***
> *Vogliamo ribadirlo. Molti pensano chesia possibile in ogni caso spedire o traportare i rifiuti senza indicare in partenza gli estremi su peso e quantità, riservandosi di compilare questa importante "voce" del formulario una volta che i rifiuti sono giunti presso il sito finale çe cioè "a destino"). Questa teoria viene spesso sostenuta asserendo, ad esempio, che le aziende non hanno in alcuni casi la possibilità di pesare i rifiuti, o presentando difficoltà od ostacoli tecnici e di varia natura.*
> *Questa interpretazione è del tutto errata ed illegale, e sortirebbe l'effetto di legalizzare il viaggio dei rifiuti praticamente senza controllo perché, di fatto, l'organo di vigilanza nella verifica durante il percorso non avrebbe alcun punto di riferimento per riscontrare la quantità/qualità dei rifiuti trasportati. E dunque già a livello logico la tesi appare inaccettabile, perché vanificherebbe tutto lo sforzo legislativo di sottoporre il trasporto dei rifiuti a rigide (e controllabili) regole formali.*
> *Ma va comunque rilevato che l'allegato B del DM 1 aprile 1998, n. 145, riporta il modello di formulario di accompagnamento dei rifiuti. Al punto (6), relativo alle quantità da dichiarare, vi sono due opzioni: "(-) Kg o litri" oppure "(-) Peso da verificarsi a destino". Ciò non soignifica che sia possibile indicare solo la seconda, anche in caso di difficoltà di valutazione precisa del peso dei rifiuti trasportati. La Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al suo punto 1), lett. t), così si esprime:*
> *"t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dell'allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(-)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino.» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione".*
> *Ciò significa che le due opzioni non sono alternative.In altri termini è sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in Kg o in litri, ed è proprio solo nei casi in cui vi sia la concreta possibilità a misurare con una certa precisione il peso del carico è possibile barrare anche la seconda opzione che, sostanzialmente, funge da "liberatoria" in caso di divergenze anche notevoli tra il peso dichiarato e quello reale, anche e specialmente per evitare possibili episodi di frode.*

Come in passato abbiamo sostenuto anche dalle pagine di questa rivista (M. Santoloci-S. Pallotta, *Peso da verificare a destino: vecchio problema, nuove implicazioni*, in www.dirittoambiente.com), una simile interpretazione produce effetti aberranti.
Ma torniamo alla pronuncia della Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la sanzione era di tipo amministrativo. Ma il principio sancito dal Supremo Collegio è naturalmente trasversale e va letto alla luce dei principi generali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Infatti se - come del caso specifico della sentenza in commento – il fatto era isolato ed ha dato luogo a sanzione amministrativa, il principio giurisprudenziale che censura i viaggi senza indicazione del peso a monte è chiaro e generale. Dunque a nostro avviso: l'organo di vigilanza su strada che accerti tali illecito, se nota che i rifiuti sono non pericolosi procede con la sanzione amministrativa, mentre se i rifiuti sono pericolosi deve comunque procedere in sede penale anche se si tratta di un viaggio isolato; ma va sottolineato che se anche si tratta di rifiuti non pericolosi ma il fatto non è riconducibile ad un evento isolato perché sussiste sistematicità elevata a sistema, possono scattare - secondo i casi specifici e più approfonditi accertamenti – reati di base come la gestione illegale seriale, lo smaltimento illegale e/o altro fino a traffici se si accerta poi che sulla base di questa omessa indicazione del peso (in se stessa violazione amministrativa caso per caso) si è attuato nel tempo una strategia fraudolenta per far sparire rifiuti in itinere o comunque operare forme di trattamento finale illegale agevolate dalla mancata indicazione del peso a monte.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 4 novembre 2006

Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

11 ottobre 2006, n. 21781

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:
Mario SPADONE

Consigliere:
Ennio MALZONE, Salvatore BOGNANNI, Vittorio Glauco EBNER

Rel. Consigliere:
Mario BERTUZZI

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Svolgimento del processo

Con ricorso al tribunale di Erba, P. E. e P. S. P., quali soci amministratori dell'impresa XXX, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 8.313 del 29.5.2001 emessa a loro carico dall'Amministrazione provinciale di Como, con la quale gli veniva ingiunto di pagare, a titolo di sanzione, la somma di euro 9.828,17 per avere disposto un trasporto di rifiuti senza indicare la loro quantità nell'apposito formulario di identificazione, così violando gli artt. 15 e 52 D.Lgs. n. 22 del 1997. Gli opponenti chiedevano l'annullamento della ingiunzione sostenendo che l'omessa indicazione della quantità o peso del materiale di rifiuto non costituiva condotta sanzionabile, avendo essa, avvalendosi di una possibilità prevista dalla stessa normativa, segnalato nell'apposito formulario che tale indicazione sarebbe stata eseguita, come poi effettivamente avvenuto, dalla impresa trasportatrice una volta che la merce fosse pervenuta a destinazione.

Si costituiva la Provincia di Como, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'esito del giudizio, con sentenza del 12.4.2002, il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che la condotta ascritta alla società opponente non fosse punibile per mancanza dell'elemento soggettivo della colpa. In particolare, il giudicante affermava che se, da un lato, l'indicazione della quantità dei rifiuti da trasportare costituiva senz'altro un adempimento obbligatorio, la cui mancanza era sanzionabile in via amministrativa, dall'altro il dettato normativo in materia, specie con riferimento a quanto previsto dall'all. C del D.M. n. 145 del 1998, costituente uno dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo, appariva senz'altro ambiguo e tale da ingenerare incertezze in ordine al momento in cui tale indicazione doveva essere eseguita, se al momento della partenza ovvero a quello dell'arrivo, con l'effetto la mancanza in cui era incorsa la opponente, in relazione alle giustificazioni fornite, appariva commessa in buona fede e non era, pertanto, punibile.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Contro questa sentenza, con atto notificato il 9.5.2003, propone ricorso per cassazione la Provincia di Como, deducendo due motivi. Gli opponenti non si sono invece costituiti. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione provinciale di Como lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 3 D.Lgs. n. 22 del 1997 ed all'art. 15 legge n. 689 del 1981, contestando la correttezza del giudizio espresso dalla sentenza impugnata in ordine alla equivocità della normativa in materia, assumendo al riguardo che tanto il decreto legislativo quanto il regolamento di attuazione prescrivono chiaramente l'obbligo di indicare la quantità dei rifiuti nel prescritto formulario al momento della partenza del trasporto, senza possibilità di differire tale adempimento all'arrivo del carico a destinazione. La ricorrente denunzia, inoltre, l'erroneità della decisione laddove ha ritenuto che la mancata chiarezza del dettato normativo in ordine a determinati adempimenti richiesti dalla legge e la cui mancanza viene sanzionata in via amministrativa possa costituire una situazione sufficiente ad escludere la colpa del trasgressore e, quindi, a determinarne la non punibilità, sostenendo, in contrario, che l'esimente invocata può sussistere soltanto laddove il convincimento di operare legittimamente sorga in forza di fonti particolarmente qualificate o di atti provenienti dalla stessa Amministrazione.

Il secondo motivo deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine ai giudizi da essa formulati in merito alla assenza di chiarezza del dettato normativo ed alla riscontrata sussistenza della buona fede da parte della società opponente

Il ricorso è fondato.

La sentenza gravata ha ritenuto di mandare assolta la opponente dall'infrazione contestata sulla base del duplice rilievo che la normativa in materia non sarebbe affatto chiara nell'affermare l'obbligatorietà dell'adempimento da essa omesso, con l'effetto che, in relazione al caso concreto, la condotta dell'intimata difetterebbe dell'elemento soggettivo della colpa, per essere stata posta essere nella convinzione incolpevole di rispettare la legge.

Né la premessa di tale ragionamento, né la sua conclusione possono essere in alcun modo condivise.

Quanto al presupposto relativo alla asserita ambiguità ed incertezza del dettato normativo, è sufficiente rilevare che la necessità dell'indicazione nel formulario di identificazione della quantità del rifiuto trasportato è chiaramente ed inequivocabilmente stabilita dall'art. 15, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 22 del 1997, che pertanto non può ingenerare alcun legittimo dubbio o perplessità in proposito.

Né in contrario assume valore significativo il richiamo all'allegato C del D.M. di attuazione n. 145 del 1998, laddove, con riferimento alla casella 6 del formulario di identificazione, afferma che in essa va indicata "la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri", aggiungendo tuttavia tra parentesi "in partenza o da verificare a destino". L'idea secondo cui tale inciso autorizzerebbe una interpretazione delle disposizioni che pongono il relativo obbligo di indicazione della quantità nel senso che esso potrebbe essere adempiuto, alternativamente, alla partenza o alla destinazione del trasporto, non poggia infatti sua alcun fondamento né letterale né razionale. Sotto il primo profilo, il termine stesso usato dall'allegato regolamentare con riferimento all'indicazione della quantità a destinazione, sta a significare che in tale momento è solo possibile procedere ad un riscontro del peso, segno evidente che esso deve essere già stato indicato. Non è poi chi non veda che la finalità del formulario di identificazione, facilmente intuibile nell'interesse specifico perseguito dalla normativa di controllare costantemente il trasporto dei rifiuti allo scopo di evitare che essi vengano dispersi nell'ambiente (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 22), non potrebbe mai realizzarsi e sarebbe inevitabilmente frustrata qualora si ritenesse non obbligatoria ma facoltativa l'indicazione della loro quantità al momento della partenza. L'assunto del giudice di merito in ordine

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

all'incertezza della normativa sul punto appare, quindi, manifestamente erroneo e tale considerazione è di per sé sufficiente alla cassazione della sentenza impugnata. Giova tuttavia osservare che del tutto inesatta appare anche la conclusione che la decisione trae dalla premessa criticata, secondo cui essa integrerebbe una circostanza idonea di per sé a costituire una esimente di colpevolezza, escludendo nella specie l'elemento soggettivo della colpa a carico dell'autore dell'illecito.

Questa conclusione non può essere condivisa in quanto l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile (Cass. n. 5825 del 2006; n. 5615 del 2003), situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione. Tanto piú che, nel caso di specie, l'ignoranza avrebbe interessato un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di .informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore.

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa al tribunale di Como, che provvederà alla sua decisione in adesione ai rilievi in diritto sopra enunciati, oltre che alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di giudizio, al tribunale di Como.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.

Il presidente: SPADONE

Il Consigliere estensore: BERTUZZI

Depositato in Cancelleria l'11 ottobre 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248